

OPERAZIONE 10.1.9**Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale.**

La tipologia di operazione prevede l'adesione per un periodo di 5 anni e prevede la corresponsione di aiuti a chi si impegna ad allevare in purezza in azienda, in situ o ex situ, nuclei di animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono del Lazio, ai fini della tutela e della conservazione della biodiversità agraria animale.

La tipologia di operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Per le razze oggetto dell'Operazione si rimanda al testo legale approvato con Decisione della Commissione europea.

Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- Agricoltori
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio
- Altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

Importi e aliquote di sostegno

L'importo del pagamento annuale, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni rispetto all'ordinarietà che rispetta la baseline è di 200 €/UBA.

Per il tasso di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) si utilizzano i parametri riportati nella tabella di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, eventualmente integrati per le categorie di animali ivi non comprese.

Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 "Pagamenti agro-clima-ambientali", con la misura 11 "Agricoltura biologica", e con la misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate". Essa è altresì cumulabile con la misura 14 "Benessere degli animali".

In ogni caso non può essere superato il massimale previsto pari a 500 €/UBA.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRICOLE**

TESTO LEGALE**Operazione 10.1.9 - Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale****Sottomisura: 10.1- Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali****Descrizione del tipo di intervento**

La tipologia di operazione prevede l'adesione per un periodo di 5 anni.

La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti a chi si impegna ad allevare in purezza in azienda, in situ o ex situ, nuclei di animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono del Lazio, ai fini della tutela e della conservazione della biodiversità agraria animale.

Le razze oggetto dell'operazione soddisfano le condizioni previste dall'articolo 7(2) e (3) in quanto:

- la loro consistenza (numero di femmine/maschi in età riproduttiva) è certificata a livello nazionale (vedi tabella) da parte dell'Associazione Regionale Allevatori, per le razze con registro anagrafico (R.A.), e dalle Associazioni nazionali di razza, per le razze con libro genealogico (L.G.), i quali sono organismi specializzati ufficialmente riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e possiedono le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono e hanno come compito la tenuta e l'aggiornamento dei libri genealogici e dei registri anagrafici. Fanno eccezione le razze Pecora Quadrifida, Pollo Ancona e Cavallo del Cicolano, la cui consistenza a livello nazionale è certificata da ARSIAL, organismo specializzato ufficialmente riconosciuto dalla Regione Lazio, che possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono e hanno come compito la tenuta e l'aggiornamento del repertorio regionale, nelle more dell'istituzione dei relativi registri anagrafici.
- Sono minacciate da abbandono: la condizione di specie a rischio è certificata dal ConsDABI - Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative, attuale National Focal Point FAO per la biodiversità animale, con relazione prot. n. 117 del 30/1/2015;
- Sono autoctone e geneticamente adattate ai sistemi produttivi e agli ambienti del Lazio, e pertanto iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1 marzo 2000, n. 15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" a seguito di valutazione di una apposita commissione tecnico-scientifica costituita da esperti indipendenti.

Il beneficiario aderisce inoltre ai seguenti impegni:

- 10.1.9.1 allevare in purezza i capi appartenenti alle razze elencate nella tabella allegata, per il numero di UBA assoggettati ad impegno;
- 10.1.9.2 provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI;
- 10.1.9.3 mantenere la consistenza iniziale dell'allevamento per tutta la durata dell'impegno, pari a 5 anni.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Tipo di sostegno

Sovvenzioni. Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di bestiame adulto (UBA).

Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012), una specifica forma di sostegno per la salvaguardia della biodiversità agraria.
- Legge Regionale n. 15/2000 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

Beneficiari

- Agricoltori
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio
- Altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione. I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'art.43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tuttavia, nel caso in questione, trattandosi di impegni legati alle UBA di razze minacciate di abbandono, non si ravvisano sovrapposizioni con gli obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening).

Per quanto attiene all'esclusione del doppio finanziamento tra il premio per le razze da carne (sostegno accoppiato "vacche nutrici" di cui all'art. 21 c. 1 del DM 18 novembre 2014) e il premio a UBA previsto nell'ambito della presente tipologia di operazione non si ritiene sussistano possibili sovrapposizioni per le seguenti motivazioni:

- l'obiettivo del PSR per l'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione è quello di salvaguardare la consistenza di tali razze, rispetto alle razze "cosmopolite", ossia quelle più commerciali. Inoltre la tipologia di operazione del PSR è limitata a compensare i maggiori costi e/o mancati ricavi rispetto a quelli ordinariamente ricavabili dall'allevamento delle razze più commerciali, a più alta produttività.

Invece, l'obiettivo per il premio accoppiato relativo ai vitelli nati da vacche nutrici specializzate da carne è il mantenimento degli attuali livelli produttivi ordinari, ed il premio è calcolato per mantenere le produzioni ed erogato per vitello nato.

Le cause giuridiche e la natura tecnica degli impegni associati ai due premi sono quindi differenti.

Pertanto non risultano sovrapposizioni tra il premio previsto dalla presente tipologia di operazione e quelli previsti nell'ambito del I pilastro della PAC.

Condizioni di ammissibilità

- Le razze autoctone a rischio di erosione genetica allevate devono appartenere all'elenco delle razze iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000, che, come sopra riportato, soddisfano le condizioni previste dal reg. 807/2014, articolo 7 (2)(3).

L'appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all'aiuto deve essere comprovata da una specifica attestazione rilasciata dalle Associazioni di allevatori e dall'ARSIAL o ConsDABI.

- I beneficiari devono essere iscritti nella Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze iscritte nel Registro Volontario Regionale.

- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- beneficiari ricadenti nella Rete Natura2000 e nelle Aree naturali Protette;
- aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007);
- approccio integrato-collettivo.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento annuale, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni rispetto all'ordinarietà che rispetta la baseline (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), è di 200 €/UBA.

Per il tasso di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) si utilizzano i parametri riportati nella tabella di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, eventualmente integrati per le categorie di animali ivi non comprese.

Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 "Pagamenti agro-clima-ambientali", con la misura 11 "Agricoltura biologica", e con la misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

Essa è altresì cumulabile con la misura 14 "Benessere degli animali".

In ogni caso non può essere superato il massimale previsto all'allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013, pari a 500 €/UBA.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a. L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

- **CP 3** Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.
 - Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- **CP 6** Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.
 - Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- **CP 7** I beneficiari hanno fornito dichiarazioni del numero di UBA inesatte.
 - Difformità di numero di UBA.
- **CP 8** I beneficiari non rispettano gli impegni.
 - Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
 - Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- **CP 9** Carenze nelle procedure per il trattamento della richiesta di pagamento del beneficiario
 - Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- **CP 15** Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.
 - Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

- **CP 3** Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.
 - Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
 - **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici.
 - Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

- **CP 6** Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.
 - Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
 - **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
- **CP 7** I beneficiari hanno fornito dichiarazioni del numero di UBA inesatte.
 - Difficoltà di numero di UBA.
 - **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici.
 - Aggiornamento del n. di UBA nel fascicolo aziendale.
- **CP 8** I beneficiari non rispettano gli impegni.
 - Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.
- **CP 9** Carenze nelle procedure per il trattamento della richiesta di pagamento del beneficiario.
 - Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
 - **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
- **CP 15** Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.
 - Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
 - **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo. Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della misura" relativo all'intera Misura 10

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.9					
	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (si/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg.(UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE VARIETÀ AUTOCTOME	10.1.9.1 allevare in purezza /mantenere i capi per il numero di UBA assoggettati ad impegno	Si: remunerato rientra nei costi di transazione derivante dall'adesione alla tipologia di operazione	Controllo documentale: verifica della iscrizione dei capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, presenza di apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI	Non pertinente con nessuna delle pratiche del greening	Non pertinente	NORME COGENE IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI a. SUINI: CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini b. BOVINI: CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine c. OVI-CAPRINI: CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini	Non pertinente	Non pertinente	La pratica ordinaria prevede il rispetto della normativa cogente, a prescindere dalla produttività della razza

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline	Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.9					
IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE VARIETÀ AUTOCTOME	10.1.9.2 provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI	Sì: remunerato rientra nei costi di transazione derivante dall'adesione alla tipologia di operazione	Controllo documentale: verifica della iscrizione dei capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, presenza di apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI	Non pertinente con nessuna delle pratiche del greening	Non pertinente	NORME COGENTI IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI a. SUINI: CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini b. BOVINI: CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine c. OVI-CAPRINI: CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini	Non pertinente	Non pertinente	La pratica ordinaria prevede il rispetto della normativa cogente, a prescindere dalla produttività della razza
	10.1.9.3 mantenere la consistenza iniziale dell'allevamento per tutta la durata dell'impegno, pari a 5 anni	No: non remunerato è ricompreso nell'impegno 10.1.9.1	Controllo documentale: verifica della presenza di documenti attestanti l'appartenenza degli animali alla razza oggetto di aiuto in conformità con il numero inizialmente dichiarato con la domanda di aiuto	Non pertinente con nessuna delle pratiche del greening	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'allevatore è libero di praticare la rimonta (interna o esterna) sulla base di criteri meramente economici

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza,

la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Razze animali iscritte al Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n. 15/2000.

Si allega la tabella Categoria di rischio di erosione genetica assegnata a ogni Tipo Genetico Autoctono

TIPO GENETICO	SPECIE	DENOMINAZIONE RISORSA GENETICA (SINONIMI)	DATA AGGIORNAMENTO CONSENZE	ISCRIZIONE LG/RA/RVR	ORGANISMO CHE GESTISCE IL LG/RA/RVR	PARAMETRI DEMOGRAFICI			PARAMETRO GENETICO	CATEGORIA DI RISCHIO (FAO, 2012)
						TOTALE SOGGETTI ISCRITTI AL LG/RA/RVR	NUMERO DI FEMMINE IN ETÀ RIPRODUTTIVA (Nf)	NUMERO DI MASCHI IN ETÀ RIPRODUTTIVA (Nm)	NUMERO EFFETTIVO DELLA POPOLAZIONE $N_e = (4 * N_m * N_f) / (N_m + N_f)$	
Asino	Equus asinus L.	Asino dei Monti Lepini	31.12.2014	RVR	ARSIAL	4	FATTRICI	STALLONI	3	"CRITICA"
							3	1		
		Asino dell'Amiata	31.12.2014	RA	AIA	1991	FATTRICI	STALLONI	306	"DANNEGGIATA"
							511	90		
		Asino di Martina Franca	31.12.2014	RA	AIA	1099	FATTRICI	STALLONI	28	"DANNEGGIATA"
				289	71					
Asino Ragusano	31.12.2014	RA	AIA	2556	FATTRICI	STALLONI	212	"DANNEGGIATA"		
					611	58				
		Asino Viterbese/Asino di Allumiere	31.12.2014	RA	AIA	178	FATTRICI	STALLONI	7	"DANNEGGIATA"
							16	2		
Bovino	Bostaurus L.	Bovino Maremmano	30.9.2014	LG	ANABIC	10806	VACCHE	TORI	632	"DANNEGGIATA"
							6425	162		
Capra	Capra hircus L.	Capra Bianca Monticellana	31.12.2014	RA	ASSONAPA	1383	CAPRE	BECCHI	182	"DANNEGGIATA"
							1326	47		
		Capra Capestrina	31.12.2014	RA	ARSIAL	738	CAPRE	BECCHI	122	"DANNEGGIATA"
							696	32		
Capra Fulva	31.12.2014	RV	ASSONAPA	37	CAPRE	BECCHI	23	"CRITICA"		
					30	7				
		Capra Grigia Ciociara	31.12.2014	RA	ASSONAPA	549	CAPRE	BECCHI	127	"DANNEGGIATA"
							502	34		
Cavallo	Equus caballus L.	Cavallo del Cicolano	31.12.2014	RVR	ARSIAL	3	FATTRICI	STALLONI	2	"CRITICA"
							1	1		
		Cavallo Lipizzano	31.12.2014	LG	AIA	372	FATTRICI	STALLONI	250	"DANNEGGIATA"
							137	115		
		Cavallo Maremmano	31.12.2014	LG	ANAM	3034	FATTRICI	STALLONI	427	"DANNEGGIATA"
							1956	113		
		Cavallo Romano della Maremma Laziale	31.12.2014	RA	AIA	325	FATTRICI	STALLONI	6	"CRITICA"
				3	3					
Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR)	31.12.2014	LG	ANACAITPR	5663	FATTRICI	STALLONI	1380	"VULNERABILE"		
					3123	388				
Cavallo Tolfetano	31.12.2014	RA	AIA	1464	FATTRICI	STALLONI	120	"CRITICA"		
					263	34				
		Pony di Esperia	31.12.2014	RA	AIA	1182	FATTRICI	STALLONI	185	"DANNEGGIATA"
							360	53		

TIPO GENETICO	SPECIE	DENOMINAZIONE RISORSA GENETICA (SINONIMI)	DATA AGGIORNAMENTO CON-SISTENZE	ISCRIZIONE LG/RA/RVR	ORGANISMO CHE GESTISCE IL LG/RA/RVR	PARAMETRI DEMOGRAFICI			PARAMETRO GENETICO NUMERO EFFETTIVO DELLA POPOLAZIONE $N_e = (4 \cdot N_m \cdot N_f) / (N_m + N_f)$	CATEGORIA DI RISCHIO (FAO, 2012)
						TOTALE SOGGETTI ISCRITTI AL LG/RA/RVR	NUMERO DI FEMMINE IN ETÀ RIPRODUTTIVA (Nf)	NUMERO DI MASCHI IN ETÀ RIPRODUTTIVA (Nm)		
Pecora	Ovis aries L.	Pecora Quadriconna	31.12.2014	RVR	ANABIC	14	PECORE	ARIETI	10	"CRITICA"
							5	5		
		Pecora Sopravvissana	31.12.2014	RA	ARSIAL	8328	PECORE	ARIETI	1738	"VULNERABILE"
							7839	460		
Suino	Sus domestica L	Apulo -Calabrese (denominazioni locali: "Nero dei Monti Lepini" e "Nero del Reatino")	31.12.2014	RA	ASNAS	2557	SCROFE	VERRI	199	"DANNEGGIATA"
							385	57		
		Suino Casertana	31.12.2014	RA	ANAS	309	SCROFE	VERRI	91	"CRITICA"
							78	32		
Pollo	Gallus gallus L.	Pollo Ancona*	31.12.2014	RVR	ARSIAL	467	GALLINA	POLLO	375	"DANNEGGIATA"

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.